

SETTORE IVA

**CONFERMATO ANCHE PER IL 2018 L'AUMENTO
DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE
PER BOVINI E SUINI**

RIFERIMENTI

- Art. 34, DPR n. 633/72
- Art. 1, comma 45, Legge n. 232/2016
- Art. 1, comma 506, Legge n. 205/2017
- DDMM 26.1.2016, 27.1.2017 e 2.2.2018

IN SINTESI

La Finanziaria 2018 ha previsto la possibilità di incrementare per il 2018, 2019 e 2020 le percentuali di compensazione utilizzabili da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA per le cessioni di bovini e suini vivi, in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8%.

Con uno specifico Decreto, recentemente pubblicato sulla G.U., il MEF ha prorogato limitatamente al 2018 l'incremento già "concesso" per il 2016 / 2017.

SERVIZI COLLEGATI




SCHEDE OPERATIVE





Come noto, l'art. 1, comma 908, Finanziaria 2016, ha previsto l'innalzamento (entro un determinato limite massimo) delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli in regime IVA speciale ex art. 34, DPR n. 633/72, demandando al MEF l'individuazione di tale incremento.

Si rammenta che il regime IVA speciale di cui al citato art. 34 prevede:

- l'applicazione alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, parte I, delle aliquote ordinarie;
- la detrazione dell'IVA a credito forfetizzata in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di compensazione individuate con un apposito Decreto.

In attuazione di quanto disposto dalla Finanziaria 2016, con il DM 26.1.2016:

- per alcuni **prodotti del settore lattiero – caseario la percentuale è stata fissata "a regime" al 10%** (in precedenza, 8%);
- per gli **animali vivi di specie bovina e suina, la percentuale è stata fissata rispettivamente al 7,65% e al 7,95%**, con un aumento dello 0,65% rispetto alle precedenti percentuali (rispettivamente del 7% e 7,30%). Tale incremento è stato disposto **limitatamente al 2016**.

Per il 2017, l'art. 1, comma 45, Finanziaria 2017, ha previsto che:

*"con decreto ... da adottare entro il 31 gennaio 2017 ... le percentuali di compensazione applicabili agli **animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate ... rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento**".*

In attuazione di tale disposizione, con il Decreto 27.1.2017, il MEF ha **prorogato per il 2017** la misura dell'incremento delle percentuali di compensazione, già fissata per il 2016, relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina.

L'art. 1, comma 506, Finanziaria 2018 dispone che:

*"con decreto ... da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 ... le percentuali di compensazione applicabili agli **animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento**".*

Con il recente Decreto 2.2.2018, pubblicato sulla G.U. 17.3.2018, n. 64, il MEF, in attuazione della sopra citata disposizione, ha **prorogato per il 2018** la misura dell'incremento delle percentuali di compensazione, già fissata per il 2016 / 2017, relativamente agli **animali vivi di specie bovina e suina**. Le percentuali applicabili a dette cessioni sono pertanto le seguenti.

Prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I	% di compensazione	
	Vecchia	Nuova
Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2)	7%	7,65% (per il 2016, 2017 e 2018)
Animali vivi della specie suina di cui al n. 2)	7,30%	7,95% (per il 2016, 2017 e 2018)



Le percentuali di compensazione assumono rilevanza, quali aliquote IVA, relativamente:

- ai conferimenti di prodotti alle cooperative e consorzi di cui al D.Lgs. n. 228/2001, alle associazioni e loro unioni (art. 34, comma 2, lett. c, DPR n. 633/72) in regime speciale;
- alle cessioni effettuate da parte di produttori agricoli esonerati (volume d'affari anno precedente non superiore a € 7.000 costituito per almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti di cui alla citata Tabella A, parte I), per le quali l'acquirente emette la relativa "autofattura".

Preme altresì rammentare che le percentuali di compensazione sono individuate, per gruppi omogenei di prodotti, dal DM 12.5.92 e sono state oggetto di modifiche ad opera del DM 30.12.97, del DM 23.12.2005 e del DM 26.1.2016.

APPLICAZIONE DELL'INCREMENTO ANCHE PER IL 2018

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, DM 2.2.2018 in esame, le relative disposizioni **“hanno effetto dal 1° gennaio 2018”**.

Va tuttavia considerato che detto Decreto è stato **pubblicato sulla G.U. il 17.3.2018**, ossia successivamente al termine di versamento dell'IVA relativa alle liquidazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2018. Poiché tale situazione si è già verificata sia per il 2016 che per il 2017 (i relativi Decreti sono stati pubblicati in data 17.2.2016 e 17.3.2017) si ritiene che, analogamente a quanto disposto per dette annualità:

- **non potranno essere sanzionati** i produttori agricoli che, “confidando” nella conferma dei precedenti aumenti, hanno determinato il saldo delle liquidazioni di gennaio e febbraio **applicando le percentuali incrementate**;
- i produttori agricoli che nelle liquidazioni di gennaio e febbraio hanno **utilizzato le “vecchie” percentuali** in vigore nel 2015, **potranno recuperare la differenza**, ossia il maggior versamento, **nel mod. IVA 2019**.

Va evidenziato che in caso di:

- **cessioni da parte di produttori agricoli esonerati**, le eventuali “autofatture” già emesse dall'acquirente utilizzando le “vecchie” percentuali di compensazione (in vigore nel 2015) dovranno essere rettifiche mediante una **nota di variazione per la sola IVA**;
- **passaggio dal regime IVA ordinario a quello speciale dal 2018**, la **rettifica della detrazione** ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 con riguardo ai beni in giacenza al 31.12.2017 dovrà essere operata utilizzando le nuove percentuali di compensazione.

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE 2018

Di seguito si riportano le aliquote IVA e le relative percentuali di compensazione dei prodotti agricoli elencati nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72 alla luce delle modifiche sopra esaminate.

Num. Tab. A/I	Prodotti agricoli e ittici	Aliquota IVA ordinaria	% di compensazione
1	cavalli, asini, muli e bardotti vivi (v.d. 01.01)	10%	7,30%
2	animali vivi della specie: • bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02) • suina (v.d. 01.03) • ovina e caprina (v.d. 01.04)	10%	7,65% (*) 7,95% (*) 7,30%
3	volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02)	10%	7,50%
4	• rane • pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n. 587/93 • conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. 01.06) • api e bachi da seta	10%	4% 7,50% 7,30% 7,30%
5	• carni, frattaglie e parti di pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n. 587/93 fresche, refrigerate, salate, in salamoia, secche o affumicate • carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06)	10%	8,50% 8,30%
6	grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05)	10%	8,50%
7	pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura	10%	4%

(*) Misura così stabilita **per il 2016, 2017 e 2018**.

RIPRODUZIONE VIETATA

8	crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento	10%	4%	
9	• latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01)	10%	10%	
	• latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati	10%	10%	
	• latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie	4%	4%	
10	burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 – 04.04)	4%	4%	
11	uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05)	10%	8,80%	
12	miele naturale (v.d. 04.06)	10%	8,80%	
13	bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02)	10%	4%	
14	fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04)	10%	4%	
15	ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03)	4%	4%	
16	legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05)	4%	4%	
17	radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06)	10%	4%	
18	frutta commestibile, fresca o secca, o temporaneamente conservata (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12)	4%	4%	
19	scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13)	10%	4%	
20	spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)	10%	4%	
21	cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07)	4%	4%	
22	semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01):	• destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino	4%	4%
		• non destinati alla disoleazione	10%	
23	semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03)	10%	4%	
24	barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04)	10%	4%	
25	radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08)	10%	4%	
26	coni di luppolo (v.d. ex 12.06)	10%	4%	
27	piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07)	22%	4%	

RIPRODUZIONE VIETATA

28	carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08)	10%	4%
29	paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09)	10%	4%
30	barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino vecchia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10)	10%	4%
31	vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)	22%	4%
32	alghe (v.d. ex 14.05)	10%	4%
33	<ul style="list-style-type: none"> • olio d'oliva • morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17) 	4% 22%	4%
34	cera d'api greggia (v.d. ex 15.15)	10%	8,80%
35	mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)	22%	4%
36	vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05)	22%	12,30%
37	sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07)	22%	4%
38	aceto di vino (v.d. ex 22.10)	10%	4%
39	panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04)	10%	4%
40	fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05)	10%	4%
41	prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06)	10%	4%
42	tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01)	10%	4%
43	legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01)	10%	2%
44	legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03)	22%	2%
45	legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04)	22%	2%
46	sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01)	22%	2%
47	bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01)	22%	8,80%
48	lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03)	22%	8,80%
49	peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02)	22%	8,80%
50	lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01)	22%	4%
51	ramiè greggio (v.d. ex 54.02)	22%	4%
52	cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03)	22%	4%
53	canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01)	22%	4%
54	abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02)	22%	4%
55	sisal greggia (v.d. ex 57.04)	22%	4%
56	olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01)	22%	8,80%

■